

ATTO D'OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il presente Atto d'Obbligo, che costituisce parte integrante della concessione approvata con Decreto del Dirigente della S.T.A. di Palermo, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione.

I concessionari, Sig.ri Bellomo Gualtiero, nato a OMISSISS ed ivi residente in OMISSISS, Tarantino Francesco, nato a OMISSISS, residente a OMISSISS e Tarantino Antonio, nato a OMISSISS, residente a OMISSISS, hanno richiesto la concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del C.N., per il mantenimento di porzione di manufatto a tre piani adibito a civile abitazione, per un totale di m² 106, di cui 29,32 m² di area coperta e 76,83 m² di area scoperta. Foglio di mappa n. 2 particella n. 346, del Comune di Santa Flavia (PA), **fino al 31 dicembre 2023**, (come da conferma di interesse prot. n. 23008 del 05/04/2022, di riscontro alla nota della S.T.A. di Palermo, prot. n. 21027 del 29/03/2022);

si impegnano all'esercizio della concessione richiesta, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel decreto di concessione, comprese quelle indicate nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli Enti che si sono espressi, oltre che alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. esigenze di pubblica utilità, la ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale.
- b. Nel giorno della scadenza i concessionari dovranno sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi, riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Regionale.
- c. L'Amministrazione Regionale avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto o in parte il decreto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che i concessionari abbiano diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- d. Parimenti, l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dei concessionari dal decreto di concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che i concessionari stessi abbiano diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui i concessionari fossero in corso.
- e. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, i concessionari hanno l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Regionale alla semplice intimazione scritta data dall'Amministrazione, che sarà notificata alla ditta concessionaria in via amministrativa.
- f. In caso d'irreperibilità dei concessionari, si provvederà alla notifica dell'ingiunzione mediante l'affissione del provvedimento ingiuntivo, per la durata di giorni dieci, all'albo del Comune entro il cui territorio trovasi l'area assentita in concessione.
- g. Qualora i concessionari non adempiano l'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della licenza quanto in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno dei concessionari e anche in loro assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferiscano, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità dei concessionari per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione, ovvero sia avvalersi della polizza fideiussoria accessa dai concessionari.
- h. I concessionari saranno direttamente responsabili verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente atto d'obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione.
- i. I concessionari manlevano e tengono indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa da parte di terzi in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo.

- j. I concessionari non potranno eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potranno erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potranno cedere ad altri, né in parte né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovranno lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte, nei manufatti da loro eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio Marittimo, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente atto d'obbligo è, altresì, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza a revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica e antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. I concessionari non potranno iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente atto d'obbligo, se prima non avrà ottenuto:
 - a) la concessione\autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;
 - b) il nulla osta ai fini paesaggistici e ambientali, ove prescritto, ai sensi del D.L.vo n.42/2004, rilasciato dalla Regione competente;
 - c) il nulla osta ai fini sismici, ai sensi della Legge 2 Febbraio 1974, n. 64, ove prescritto;
 - d) tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta e licenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ancorché non espressamente richiamate.
3. I concessionari non potranno, altresì, mettere in esercizio gli impianti e i manufatti prima di aver ottenuto, ove richiesti:
 - a) l'autorizzazione agli scarichi ai sensi della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modifiche;
 - b) il certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577, ove prescritto;
 - c) la licenza per l'esercizio pubblico a norma dell'art. 86 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 19 (comma 1° - punto n. 8) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 (competenza attribuita ai Comuni);
 - d) autorizzazione alla vendita e consumo di alimenti e bevande a norma dell'art. 89 del T.U.L.P.S. come modificato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524.
4. La mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività entro il termine di un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivo di decadenza dalla licenza ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.
5. I concessionari dovranno realizzare o mantenere entro l'area concessa le opere descritte nei tipi planimetrici e nella relazione tecnica annessi alla presente licenza.
6. Le eventuali opere realizzate, non appena ultimate, dovranno essere collaudate da un professionista abilitato e il relativo certificato di collaudo dovrà essere presentato in duplice copia alla Amministrazione concedente.
7. Le opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza resteranno acquisite all'Erario, quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione, salvo che l'Amministrazione concedente non ne preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area, da eseguire a cura e spese dei concessionari.
8. L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sull'area concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
9. I concessionari avranno l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli, il cartello indicatore della concessione demaniale, realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero Dipartimento Regionale dell'Ambiente, "Struttura Territoriale dell'Ambiente di PALERMO", numero e data del decreto di concessione.

10. L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità concedente e, nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione per la sussistenza dei quali i concessionari dovranno rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante presentazione di richiesta in bollo;
11. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, i concessionari hanno prodotto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, Polizza Fidejussoria n. 187251832 del 19/04/2022, stipulata presso le Assicurazioni – UNIPOL SAI, vincolata a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, per un importo corrispondente ad **€ 1.690,81**. Detta cauzione dovrà essere aggiornata in modo che in qualunque momento non dovrà essere inferiore a due annualità del canone stabilito e sarà restituita al termine della concessione ai concessionari, sempre che quest'ultimi abbiano adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio. Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza dal titolo concessorio, i concessionari prestano fin d'ora il loro incondizionato consenso, per loro e per i loro aventi causa, dacché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, possa introitare a favore dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammontare di essa. La stessa procedura d'incameramento di tutta o di parte della cauzione, sarà attuata per le seguenti causali: conguagli di canone, spese di sopralluogo e accertamenti tecnici, spese per la rimessa in pristino dell'area alla scadenza della concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi riguardanti dette opere. I concessionari rimangono sempre responsabili degli oneri che li potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto e, in genere, della concessione assentitagli, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, i concessionari s'impegnano, sin dalla data di rilascio del presente atto a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
12. I concessionari dovranno assicurare per il valore stabilito dal Genio Civile le opere di pertinenza demaniale marittima eventualmente esistenti entro la zona concessa, presso una compagnia di assicurazione all'uopo abilitata, contro i danni da fulmine e da incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente e depositate presso l'Ufficio Demanio dello stesso.
13. I concessionari si obbligano a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della concessione e di corrispondere ogni eventuale tassa e imposta dovuta per legge. In caso di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, si potrà intervenire d'ufficio a spese dei concessionari, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo dei concessionari medesimi per le maggiori spese.
14. Il canone di complessivi **€ 677,07**(seicentoseptantasette/07), determinato con il foglio di calcolo che risulta allegato al rapporto istruttorio, s'intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; a tal fine i concessionari si obbligano a versare le maggiori somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno), entro il 15 settembre di ogni anno di concessione.
I concessionari si obbligano, altresì, incondizionatamente, a versare le maggiori somme di canone discendenti da eventuali aumenti introdotti dall'Amministrazione Regionale per sopravvenute normative o per revisione dei canoni. Per le spese di registrazione sul canone complessivo sarà versata con mod. F.23 la tassa di registrazione pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo con un importo minimo di € 200,00 (duecento/00).

15. Nel caso in cui il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) preveda per l'area oggetto della concessione un utilizzo diverso o che non sia inserita in detto piano di utilizzo, la concessione medesima, alla scadenza naturale non potrà in alcun caso essere rinnovata, fatto salvo l'adeguamento allo stesso piano, come disposto dell'art. 4, comma 3° della Legge Regionale n.15/2005.
16. I concessionari assumono l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della licenza, alla pulizia dell'area concessa e dell'area circostante per un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
17. I concessionari si obbligano a versare il canone per gli anni successivi a quello del rilascio entro il 15 settembre dell'anno di riferimento senza necessità di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione concedente ed a trasmettere all'Amministrazione copia della ricevuta di versamento dello stesso entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento del canone nei termini di cui sopra comporta l'automatica decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.15/2005.
18. I concessionari s'impegnano, infine, a mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica delle stesse, a segnalare senza indugio e con tempestività a questo Assessorato e al competente Ufficio Demanio Marittimo l'eventuale stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema d'inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa e ad astenersi dall'utilizzo delle strutture nei casi di segnalazione di pericolo, previa opportuna delimitazione dell'area di che trattasi.
19. Ogni inadempimento totale o parziale anche a una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.
20. I concessionari s'impegnano ad osservare le disposizioni impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/Gab del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final).
21. Il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall'Amministrazione concedente a mezzo posta elettronica certificata (dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it) nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, determinerà l'attivazione delle procedure di decadenza ai sensi dell'art. 47 Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dai Sig.ri Bellomo Gualtiero, nato a Palermo il OMISSISS ed ivi residente in OMISSISS, identificato a mezzo Carta d'identità n. OMISSISS rilasciata il OMISSISS dal Comune di OMISSISS, Tarantino Francesco, nato a OMISSISS, residente a OMISSISS in via OMISSISS, identificato a mezzo Carta d'identità n. OMISSISS rilasciata il OMISSISS dal Comune di OMISSISS e Tarantino Antonio, nato a OMISSISS il OMISSISS, residente a OMISSISS in via OMISSISS, identificato a mezzo Carta d'identità n. OMISSISS rilasciata il OMISSISS dal Comune di OMISSISS.

PEC: OMISSISS, allegate in copia al presente atto unitamente a copia del rispettivo codice fiscale.

Il Sig. Bellomo Gualtiero, nato a OMISSISS il OMISSISS ed ivi residente in OMISSISS, chiede di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la Pubblica Amministrazione all'indirizzo P.E.C. OMISSISS, recapito telefonico OMISSISS.

Vista la Procura Speciale del 19/05/2022, repertorio n. 6551 del Dott. Luigi Stame, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, trasmessa con Pec del 23/05/2022 e acquisita al protocollo di questa Amministrazione il 23/05/2022 al n. 37252, con la quale i Sigg.ri Tarantino Francesco, nato a OMISSISS il OMISSISS, residente a OMISSISS in via OMISSISS e Tarantino Antonio, nato a OMISSISS il OMISSISS, residente a OMISSISS in via OMISSISS, conferiscono al Sig. Bellomo Gualtiero, nato a OMISSISS il OMISSISS ed ivi residente in OMISSISS, Procura Speciale affinché *"...in nome e per conto di essi comparenti possa compiere tutte le pratiche necessarie e strumentali*

alla richiesta/rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del C.N...." che fa parte integrante del presente Atto d'Obbligo.

Il Concessionario

Sig. Bellomo Gualtiero _____

I concessionari riconoscono, inoltre, di essere pienamente edotti del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri da 1 a 21 e con le lettere dalla a) alla j) e di accettarle espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, e autorizzano, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.

Palermo, li 23/05/2022

Il Concessionario

Sig. Bellomo Gualtiero _____

Autentica di firma

Vera e autentica è la firma apposta in mia presenza del Sig. Bellomo Gualtiero, nato a OMISSISS il OMISSISS ed ivi residente in OMISSISS, identificato a mezzo Carta d'identità n. OMISSISS rilasciata il OMISSISS dal Comune di OMISSISS.

Il Funzionario Direttivo

Dott. Sergio La Marca

Il Dirigente ad Interim della S.T.A. di Palermo

Ing. Calogero Zicari

